

Sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica, autonomia finanziaria delle Regioni.

Parametri invocati: contrasto con i rispettivi statuti nonché con gli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Sardegna.

Oggetto: commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Esito: non fondatezza.

Le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Sardegna, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tra gli altri, i commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti nonché con gli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione. A seguito di rinuncia al ricorso ad opera delle Regioni autonome Sardegna e Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'esame della Corte è limitato alle censure mosse dalle Regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, la Regione Valle d'Aosta lamenta che ciascuna delle disposizioni censurate – che vietano l'acquisto a titolo oneroso e la stipula di contratti di locazione passiva aventi ad oggetto beni immobili (comma 138), limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi (comma 141) e impediscono l'acquisto e la stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (comma 143) – disciplina in modo specifico singole voci di spesa regionale, eccedendo la competenza statale e violando la sfera di autonomia finanziaria regionale. La Regione rammenta che questa Corte ha in più occasioni ribadito che non possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che intervengono, come nel caso di specie, a fissare vincoli puntuali a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e ha fissato il principio secondo cui la legge dello Stato può legittimamente fissare solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Le censure mosse dalla Regione autonome Friuli-Venezia Giulia hanno ad oggetto i commi, 138 141, 142, 143 e 146 dell'articolo 1 della legge 228/2012. La Regione, preliminarmente alla trattazione delle censure, argomenta sulla clausola di salvaguardia prevista dal comma 554 dell'articolo 1 della medesima legge. La ricorrente sostiene che tale clausola possa essere intesa nel senso di *“un generale rinvio al meccanismo delle norme di attuazione – quale meccanismo generale previsto dagli Statuti speciali – e ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti”*, con la conseguente non lesività delle disposizioni censurate. Tuttavia, per l'ipotesi in cui non si dovesse condividere tale conclusione, ritenendo quindi applicabili le impugnate disposizioni

anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, vengono avanzate specifiche censure suddivisibili sotto due distinti profili: il contrasto con i parametri costituzionali, statutari e interposti, invocati a garanzia della propria autonomia finanziaria, della propria autonomia organizzativa e della propria competenza in materia di finanza locale e la lesione del principio dell'accordo in materia finanziaria. Secondo la Corte costituzionale, come giustamente rilevato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale promosse comporta l'esame in via preliminare della clausola di salvaguardia, secondo la quale *"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"*. Secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale *"la previsione di una procedura "garantita" al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale la normativa introdotta esclude [...] l'automatica efficacia della disciplina prevista [...] per le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 178 del 2012). Le norme [...], dunque, non sono immediatamente applicabili alle Regioni ad autonomia speciale, ma richiedono il recepimento tramite le apposite procedure prescritte dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria. La partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti e determina l'infondatezza delle questioni sollevate [...]" (sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008)" (sentenza n. 236 del 2013). Emerge, in particolare, dalla giurisprudenza costituzionale che le clausole di salvaguardia costituiscono una garanzia del rispetto del sistema delle fonti e, in particolare, del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale. Si tratta di un'esigenza incontestabile, essendo espressione di un principio fondante del rapporto Stato - Regioni a statuto speciale, alla cui stregua è da escludere l'esistenza, in capo alle Regioni, di una situazione di doverosità di attuazione di norme puntuali quali quelle in esame. Questo, tuttavia, sempre secondo la Corte costituzionale, *non toglie che sia ravvisabile, comunque, un vincolo comportamentale, atteso che, come è dato desumere dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata, il fatto che le disposizioni statali non siano "immediatamente applicabili" non comporta che esse non si rivolgano anche a queste Regioni "mediatamente"*. Del rispetto di tale vincolo è garante lo Stato, a cui compete il potere di avvio delle procedure di attuazione alle quali le Regioni non possono sottrarsi: *e il dialogo che anche in questo caso deve svilupparsi tra le istituzioni si basa su di un rapporto tra soggetti che non sono in posizione di assoluta parità, sicché, sperimentati inutilmente tutti i tentativi per pervenire alla stesura di un testo condiviso, alla mancata attuazione può far seguito la perdita di finanziamenti, di cui ovviamente lo Stato abbia la disponibilità (sentenza n. 23 del 2014), come appunto è previsto nella fattispecie in esame*. La Corte costituzionale conclude, pertanto, per la non fondatezza della questione per erroneità della premessa interpretativa da cui muovono le ricorrenti, affermando l'idoneità della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'articolo 1 della legge 228/2012 a garantire le competenze costituzionali delle Regioni a statuto speciale.*